

## NORMATIVA

### ➤ **Diritto di recesso del Consumatore**

#### **D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 206 (Diritto di recesso)**

Introduce modifiche significative al Codice del Consumo - Decreto Legislativo 6 settembre 2005 numero 206 - che riguardano la modalità del “porta a porta” intesa come visita non richiesta e la modalità delle “gite organizzate” intese come escursioni organizzate per promuovere o vendere prodotti.

Con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 52 del Codice del Consumo, sono state apportate le seguenti modificazioni:

“Il periodo di recesso di quattordici giorni di cui al comma 1 è prolungato a trenta giorni, per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un Consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai Consumatori”.

“La disposizione di cui al presente comma non si applica ai contratti conclusi nel contesto di visite domiciliari da parte di un professionista, richieste da un consumatore e non organizzate dal medesimo in forma collettiva” la cui interpretazione dovrebbe essere la seguente (riferendo la locuzione “dal medesimo” al “consumatore”): per le riunioni collettive (party-plan) organizzate dal Consumatore (a casa sua), il diritto di recesso è di 30 giorni mentre per le riunioni collettive (party-plan) organizzate dall’Incaricato (a casa del Consumatore o a casa dell’Incaricato stesso) il diritto di recesso è di 14 giorni.

Per gli incontri individuali concordati, il diritto di recesso è sempre di 14 giorni.

Viene inoltre confermato che le “eccezioni al diritto di recesso” non si applicano ai contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un Consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori.

Correlativamente il professionista non può accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a trentuno giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi o all’acquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non può presentarli allo sconto prima di tale termine.